

COMUNE DI ALPAGO
PROVINCIA DI BELLUNO

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO
DELL'AREA SPORTIVA ATTREZZATA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LOC.
SPERT.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ (_____), nella sede municipale di Puos d'Alpago, del Comune di Alpago, in P.zza Papa Luciani, 7,

TRA

- il **per. ind. Gianluca Piazza**, nato a _____ (____) il _____, in qualità di responsabile dell'Area Gestione Territorio del **Comune di Alpago**, con sede in Via Roma-Pieve, 31 – 32016 Alpago (BL), P.Iva 01184740254, il quale interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 14 del 30/12/2024, di seguito denominato anche “**Concedente**” o “**Comune**”,

E

- il sig. _____, nato a _____ (____) il _____, in qualità di legale rappresentate della società/associazione “_____”, con sede in Via _____, __ – _____ (____), C.F. e P.Iva _____, che interviene in nome, per conto ed interesse della medesima società/associazione, di seguito denominato anche “**Concessionario**”,

PREMESSO CHE

- il Comune di Alpago è proprietario dell'area sportiva attrezzata sita in Via Cansiglio, loc. Spert, catastalmente censita al N.C.T. sez. A, foglio 10, mappali 268, 269, 506, 943 e 964;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 22/05/2025 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'avvio della procedura di concessione in comodato d'uso gratuito dell'area attrezzata in oggetto stabilendo, altresì, degli elementi essenziali minimi;
 - tale area è attualmente libera da vincoli e disponibile per essere affidata a soggetti terzi;
 - con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso pubblico, lo schema di convenzione ed è stata disposta l'indizione della procedura comparativa per l'individuazione e selezione di soggetti interessati alla concessione in oggetto;
 - in data _____ è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento della convenzione in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Alpago con prot. n. _____ del _____;
 - con determinazione n. _____ del _____ è stata nominata la commissione giudicatrice;
 - con determinazione n. _____ del _____ sono state approvate le risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società/associazione sopra citata, risultata la miglior offerente;
- tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

Il **Comune di Alpagò**, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito alla società/associazione “ _____”, con sede in Via _____, __ - _____ (___), C.F. e P.Iva _____, che a mezzo del suo relativo legale rappresentate, accetta, l'area sportiva attrezzata sita in loc. Spert, così come individuata nel successivo art. 3 e nel proseguo anche solo “area sportiva”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, perfettamente noti e graditi al concessionario e adatti all'uso, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, carenze e diritti di qualsiasi sorta.

Il concessionario si servirà dei beni in oggetto esclusivamente per le finalità previste nell'avviso pubblico (prot. n. _____ del _____) ovvero per la promozione dello sport sul territorio, incluse attività o manifestazioni sportive senza scopo di lucro, purché compatibili con la natura e la destinazione dell'area stessa, valorizzando l'associazionismo sportivo, iniziative di promozione della pratica sportiva e similari, rispettando tempi e modalità di svolgimento delle attività indicate anche nel piano di utilizzo, gestione e conduzione dell'area offerto in sede di gara.

Eventuali variazioni rispetto al piano offerto potranno essere apportate, previo accordo tra le parti, su iniziativa del concessionario e/o del Comune, da formalizzare di volta in volta, purché non comportino una modifica sostanziale del piano stesso.

Al concessionario spetteranno tutti gli introiti derivanti dagli incassi delle tariffe d'uso dell'area sportiva da parte di terzi approvate dal Comune di Alpagò con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Non sono previsti impegni economici od oneri finanziari a carico del Comune.

Il Comune di Alpagò potrà concedere, previa insindacabile e discrezionale valutazione, al concessionario un contributo annuo a sostegno delle attività espletate, in relazione alle iniziative concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI BENI

L'area sportiva attrezzata oggetto della presente convenzione è sita in Via Cansiglio, loc. Spert, catastalmente censita al **N.C.T.** sez. **A**, foglio **10**, mappali **268, 269, 506, 943 e 964** ed urbanisticamente ricadente nel vigente P.I. in Z.T.O. parte in “*Sistema dei Servizi – Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale – SC (aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione) – esistenti*”, disciplinata dall'art. 79 delle N.T.O. ed individuata con il n. 042 nel Repertorio Normativo, parte in “*Sistema dei Servizi – Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale – SB-c (aree per attrezzature di interesse comune civile) – esistenti*”, disciplinata dall'art. 79 delle N.T.O. ed individuata con il n. 017 nel Repertorio Normativo e parte in “*E – Territorio Agricolo*”, disciplinata dal Titolo VI (artt. dal 73 al 78) delle N.T.O..

L'area sportiva, per una superficie complessiva pari a circa 7800 mq, è costituita dalle seguenti infrastrutture:

- campo da calcio con fondo in erba con porte e reti di protezione (dimensioni circa 40x60 m);
- campo da tennis con fondo in cls con rete e recinzione metallica (dimensioni circa 18x36 m);

- edificio in muratura adibito a deposito e spogliatoio su piano unico (dimensioni circa 15x10 m);
- edificio in legno adibito a spogliatoi su piano unico (dimensioni circa 8x10 m);
- area esterna di pertinenza con fondo in cls, ghiaio, aree verdi, arredi ed opere complementari.

A tal fine si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati grafici dell'area attrezzata (Allegato "1").

Fanno parte della concessione anche le seguenti attrezzature:

- copertura per panchina campo da calcio (n. 2);
- kit panchine da 4 posti (n. 4);
- porta da calcio 4x2 m (n. 4);
- trattorino rasaerba professionale ISEKI;
- carrello segna-campo a umido;
- set 1 tavolo e 2 panche (n. 10);
- gazebo 4x4 m con pareti laterali e platea;
- stufa a fungo per esterni (n. 2);
- lavabicchieri Aristarco Gemini;
- cuocipasta Olis;
- gas 4 fuochi + forno Olis;
- gas da campeggio;
- affettatrice S2 professionale;
- macina caffè Mazzer;
- macchina per caffè espresso Astoria;
- congelatore orizzontale Sanson (n. 2);
- congelatore orizzontale piccolo;
- frigorifero Ariston;
- cassa acustica con treppiede;
- attrezzatura sportiva varia (paline, palloni da calcio, casacche, bandierine, reti per porte dal calcio, compressore, borracce, ecc.);
- attrezzatura varia per manutenzione (carriola, pale, rastrelli, mazza, cassetta attrezzi, minuteria, prolunghe elettriche, ciabatte elettriche, ecc.);
- attrezzatura varia (pentole, contenitori, coltelli, posate, mestoli, taglieri, strofinacci, vettovagliamento, scope, spazzolini, secchi, bidoni spazzatura, ecc.).

Relativamente ai sottoservizi, sono presenti:

- impianto di alimentazione elettrica;
- impianto idrico (acquedotto);
- impianto fognario;
- impianto di adduzione gas GPL da riscaldamento.

Lo stato effettivo dell'area sportiva (beni mobili ed immobili) è trascritto in apposito verbale di consegna, parte integrante e sostanziale del presente atto ed allo stesso allegato (Allegato "2"), predisposto prima della sottoscrizione dell'odierno negozio giuridico, in contraddittorio tra il concessionario ed il personale dell'ufficio tecnico preposto.

Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà inizio dalla data della sottoscrizione della presente **fino al 30/09/2027**, con possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 (due) annualità (termine

30/09/2029), previo atto espresso e motivato prima della scadenza, laddove il Comune lo ritenga conveniente ed opportuno.

In ogni caso dalla presente convenzione ciascuna parte può recedere in via ordinaria previo preavviso scritto di 6 (sei) mesi.

È facoltà del Comune, nelle more dello svolgimento di una successiva procedura di affidamento, disporre di un'eventuale proroga tecnica contrattuale, per un tempo massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni della convenzione in essere.

Allo scadere della convenzione, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso, in caso di mancata richiesta di rinnovo o diniego da parte del Comune, in caso di risoluzione, revoca, recesso o cessazione di attività, la convenzione stessa cesserà di avere ogni effetto automaticamente ed il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a restituire le aree convenzionate ed al ripristino dello stato dei luoghi al momento della consegna, salvo il deperimento naturale per vetustà.

La convenzione è soggetta ad un primo periodo di valutazione da parte del Comune della durata di 1 (uno) anno al fine di una generale valutazione della gestione dell'area sportiva. Entro tale periodo il Comune potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare al concessionario con lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 5 – CANONE

La concessione in comodato d'uso dell'immobile in oggetto è a titolo gratuito. Non sono pertanto previsti canoni annui.

Art. 6 – INTROITI E TARIFFE

Gli importi derivanti dai pagamenti delle tariffe previste per i servizi offerti agli utenti esterni sono introitati dal concessionario. Le tariffe (giornaliere e/o orarie) da applicarsi per la fruizione delle aree saranno stabilite direttamente dal concessionario, in armonia con quelle vigenti nell'area territoriale di riferimento, in ogni caso preventivamente e formalmente concordate con il Comune e comunque entro i limiti massimi stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe dovranno essere esposte con apposita cartellonistica (preferibilmente anche in lingua inglese) e potranno subire modifiche, previo accordo tra le parti.

In caso di attività o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o su iniziativa del Comune, presso l'area sportiva, il concessionario è obbligato a concedere l'utilizzazione gratuita dei beni, compatibilmente con le attività organizzate dal concessionario.

Art. 7 – PUBBLICITÀ

Il concessionario potrà effettuare all'interno dell'area sportiva, previa autorizzazione del Comune, ogni forma di pubblicità per la promozione dello sport, sia fissa che mobile, osservando le necessarie condizioni di sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme regolamentari e la normativa di settore applicabile, previo eventuale pagamento di quanto dovuto anche a titolo di imposta.

Art. 8 – ONERI, OBBLIGHI ED IMPEGNI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della presente convenzione, il concessionario si impegna, a propria cura e spese, a rispettare i seguenti oneri, obblighi ed impegni:

- osservare tutti gli obblighi assunti con il presente atto;
- attuare tutti gli oneri ed impegni indicati nell'avviso pubblico (prot. n. _____ del _____);

- ottenere, ove previsto, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e quant'altro richiesto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle proprie attività e occorrenti per gli utilizzi consentiti, compresi tutti gli oneri relativi alle specifiche richieste, prima dell'avvio dell'attività;
- utilizzare l'area sportiva per gli usi consentiti o previsti nel presente atto e comunque non utilizzarla per scopi diversi; è espressamente vietata qualsiasi variazione, anche parziale, di destinazione o di uso diverse da quelle pattuite nell'ambito del presente atto, in caso contrario il Comune potrà richiedere immediatamente la restituzione dei beni convenzionati, oltre al risarcimento del danno;
- gestire e condurre l'area sportiva a regola d'arte garantendone la perfetta funzionalità e sicurezza anche con eventuali azioni di pronto-intervento in caso di guasti;
- sorvegliare, custodire e conservare l'area sportiva con la massima cura e diligenza del buon padre di famiglia;
- garantire una pulizia periodica di tutti gli spazi dell'area sportiva, sia interni che esterni, secondo le affluenze, affinché venga garantito un elevato standard igienico;
- mantenere un adeguato ordine e decoro e garantire delle corrette condizioni igieniche delle strutture, con particolare riguardo ai servizi igienici ed alla raccolta differenziata dei rifiuti con smaltimento come da normativa vigente;
- gestire l'area sportiva in modo tale che, per il genere di attività o manifestazioni espletate, sia sempre salvaguardata la moralità e non sia messo in pericolo l'ordine pubblico;
- non realizzare nessuna opera, variazione o miglioria non espressamente autorizzata dal Comune;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria dell'area sportiva e le manutenzioni ambientali così come descritto nel successivo art. 10;
- gestire e mantenere in efficienza tutti gli impianti tecnologici presenti nell'area sportiva
- dare attuazione e svolgere le attività proposte nel piano di utilizzo, gestione e conduzione offerto in sede di gara, agli atti della presente convenzione, secondo i tempi e le modalità indicate nel piano stesso;
- garantire la fruibilità dell'area sportiva anche ad altre associazioni o società sportive senza fini di lucro e che ne facciano richiesta, anche su iniziativa del Comune di Alpago, per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportivo-ricreative-sociali compatibili con la natura e la destinazione dell'area stessa;
- farsi carico di tutti gli eventuali servizi e spese varie di funzionamento, allestimenti, attrezzature, qui non contemplate, per la gestione dell'area sportiva;
- farsi carico di tutte le utenze e relativi consumi, così come descritto nel successivo art. 11;
- applicare le tariffe entro i limiti previsti dal precedente art. 6;
- attuare vigilanza e controllo sull'uso corretto dell'area sportiva da parte dell'utenza, garantendo alla stessa costante assistenza ed adeguata informazione in merito alle regole di utilizzo; nel caso in cui non vi siano operatori presenti, deve essere esposta idonea cartellonistica con l'indicazione di almeno due numeri telefonici di riferimento da contattare in caso d'emergenza;
- presentare al Comune ogni anno entro il 28 febbraio, un resoconto annuale con riferimento all'anno precedente delle attività svolte, degli incassi, introiti e delle spese sostenute per la gestione dell'area sportiva;
- stipulare idonea polizza assicurativa per danni e responsabilità civile (RCT), così come descritto nel successivo art. 12;
- assolvere tutti gli adempimenti in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- rispettare ed applicare le norme regolamentari del Comune e le normative nazionali e regionali e tutte le disposizioni previste in materia;

- assolvere ad ogni obbligo ed onere relativo ad adempimenti fiscali, amministrativi, contabili e tributari, tasse ed imposte (TARI, ecc.), ed ogni altra spesa di gestione relativa alla convenzione in oggetto;
- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite dal Comune ed ogni altra norma di privacy e di pubblica sicurezza;
- comunicare immediatamente al Comune eventuali incidenti occorsi, anche se di minima rilevanza, danneggiamenti, interruzioni, sospensioni o variazioni che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore;
- attuare le eventuali disposizioni che venissero impartite dal Comune in merito alla regolarità e al buon andamento della convenzione;

Art. 9 – ONERI, OBBLIGHI ED IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna, a propria cura e spese, a rispettare i seguenti oneri, obblighi ed impegni:

- mettere a disposizione del concessionario i beni mobili ed immobili, di sua proprietà, come identificati nel precedente art. 3;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'area sportiva, non ricompresa nelle voci di cui al successivo art. 11; gli interventi di manutenzione straordinaria non saranno garantiti nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario, incuria, disattenzione o incompetenze;
- provvedere alla riparazione dei danni dovuti ad eventi naturali eccezionali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e di riparazione saranno attuati nei limiti delle risorse economiche disponibili da parte dell'Ente concedente.

Art. 10 – MANUTENZIONI

Il concessionario si assume l'onere e la responsabilità della manutenzione ordinaria dell'area sportiva (comprese strutture e relativi arredi, attrezzature, infrastrutture, impianti ed opere complementari) comprendente, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: riparazione elementi fissi quali recinzioni, staccionate, caditoie/griglie, impianti di qualunque tipologia, svuotamento fosse biologiche, eventuali presidi antincendio, chiusura di buche e livellamento del terreno/pavimentazioni, ecc.. Per manutenzione ordinaria si intendono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

Al concessionario spetta l'onere della manutenzione ambientale ordinaria delle aree di pertinenza alle strutture mediante sfalci, rimozione infestanti, cure ed interventi su alberi/arbusti/siepi, pulizia delle caditoie/griglie di raccolta e dei canali di scolo delle acque meteoriche, spazzamento neve, ecc..

Tra le manutenzioni ambientali rientra anche il mantenimento del campo da calcio con fondo in erba mediante operazioni correnti e continuative di rasatura accurata, uniforme e regolare con mezzi meccanici professionali ed idonei, dotati di pneumatici adatti a non danneggiare le aree a prato.

All'Ente concedente spetta l'onere della manutenzione ambientale straordinaria del campo da calcio consistente in 2 interventi annuali di semina, arieggiatura, trasemina, trattamento specifico anticrittogamico e concimazione a norma di legge.

Qualora il concessionario ravvisasse la necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria per attuare trasformazioni, addizioni e/o migliorie, a sue spese, dovrà richiedere preventivamente per iscritto ed in forma dettagliata il nulla-osta da parte del Comune e successivamente munirsi di ogni eventuale titolo abilitativo e/o autorizzazione necessari. Il concessionario rimarrà unico e diretto

responsabile delle medesime opere e della loro conformità alle normative vigenti esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità in merito.

Le migliorie, le riparazioni, le modifiche e/o le addizioni eseguite dal concessionario restano acquisite dal Comune senza obbligo di compenso, rimborso, indennizzo, restituzione e/o risarcimento, anche se eseguite con il consenso del Comune stesso, salvo, sempre per il Comune, il diritto di pretendere il ripristino dei beni immobili e mobili nello stato in cui sono stati ricevuti nell'atto di consegna.

Gli interventi non autorizzati e non ritenuti migliorativi da parte del Comune devono essere rimossi/ripristinati a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatto salvo il risarcimento dei danni. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda nel termine assegnato, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione/ripristino con recupero di ogni spesa.

Nessun indennizzo di sorta sarà dovuto dal Comune al concessionario qualora l'area, le strutture o gli impianti si rendessero inagibili, in conseguenza di qualsivoglia motivo anche se dipendente da fattori che possono interessare l'Amministrazione e/o cause di forza maggiore.

Art. 11 – UTENZE

Prima dell'inizio delle attività, il concessionario dovrà procedere alla stipulazione o volturazione dei contratti d'utenza relativamente agli allacci elettrici, idrici, GPL da riscaldamento, telefonici, ecc. presenti in loco, assumersi tutti gli oneri relativi ai consumi delle suddette utenze e procedere all'intestazione delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario è costituito custode degli immobili convenzionati e dei beni in essi contenuti e si assume la responsabilità per tutta la durata della convenzione di ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone e cose per propria colpa, abuso o trascuratezza, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità e impegnandosi a rifondere eventuali danni recati alle parti degli immobili assegnati nella misura che sarà rilevata dagli uffici comunali competenti.

A tal fine il concessionario produrrà copia, prima della sottoscrizione della presente, di apposita ed idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi RCT per danni a persone e/o cose derivanti al concessionario in conseguenza della gestione dell'area sportiva con massimale di almeno € 1.000.000,00 e dichiara di mantenerla attiva per tutta la durata della convenzione e dell'eventuale rinnovo.

Il concessionario si assume la responsabilità per i danni arrecati ai beni immobili e mobili convenzionati causati dallo stesso o dall'utenza esterna ed è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale ed i terzi, nell'ambito della gestione dell'area sportiva.

Il Comune di Alpage rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che derivante dallo svolgimento delle attività in oggetto, sotto il profilo civile e penale.

Art. 13 – REFERENTI

Il referente per il Comune è il per. ind. Gianluca Piazza, Responsabile dell'Area Gestione Territorio, con sede c/o il municipio di Puos d'Alpage, in P.zza Papa Luciani, 7 – 32016 Alpage (BL) e reperibile al 0437 478086, interno 2-2, oppure al 320 4312485 oppure tramite e-mail all'indirizzo: gianluca.piazza@comunealpage.bl.it.

Il referente di cui sopra si potrà avvalere anche del personale dell'ufficio tecnico preposto dell'Area Gestione Territorio per impartire ordini, segnalazioni o comunicazioni di ogni genere.

Il referente per il concessionario è il sig. _____, residente in Via _____, ___ - _____
(___) e reperibile al _____ oppure tramite e-mail all'indirizzo _____ o PEC _____.

Art. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e nel modo che riterrà opportuno e mediante eventuali sopralluoghi e visite, controlli e verifiche dell'area sportiva convenzionata attraverso gli uffici competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento delle attività e verifiche sull'osservanza delle norme contenute nel presente atto e delle normative vigenti in materia.

Potrà essere effettuata, con cadenza annuale, in contraddittorio tra le parti, una verifica circa l'attuazione del piano di gestione offerto in sede di gara.

Art. 15 – RISOLUZIONI

Il Comune si riserva di procedere unilateralmente alla risoluzione di diritto del presente atto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. in caso di gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi indicati nei punti precedenti ed in particolar modo:

- utilizzo dell'immobile improprio o per attività aventi finalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti (non preventivamente concordate con il Comune);
- inadempimento degli obblighi previsti di manutenzione;
- mancata gestione.

La risoluzione sarà comunicata per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R e sarà immediatamente efficace senza alcun tipo di indennizzo a favore del concessionario.

Art. 16 – RECESSO

Il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto e di rientrare in possesso dei beni concessi in comodato d'uso, prima della scadenza, qualora vengano meno le motivazioni per le quali i medesimi beni sono stati concessi, per inadempimento degli obblighi contrattuali, oppure nel caso sopraggiungano urgenti ed imprevisi bisogni propri del concedente di interesse pubblico che non rendano più possibile la prosecuzione del contratto, dandone preavviso scritto di 30 (trenta) giorni al concessionario. In tal caso i beni di cui trattasi dovranno essere riconsegnati liberi entro un congruo termine, senza indennizzi di sorta.

Art. 17 – RISERVE IN FAVORE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'uso diretto di tutta (o parte) dell'area sportiva per lo svolgimento di particolari manifestazioni di pubblico interesse, sportivo, culturale e/o turistico organizzate in proprio o da altre associazioni, o per esigenze in genere di carattere temporaneo, previo congruo preavviso scritto al concessionario.

Art. 18 – RICONSEGNA DEI BENI

Alla scadenza della convenzione, o al termine del periodo di eventuale rinnovo, o all'atto dell'eventuale cessazione anticipata del rapporto (risoluzione o recesso), il concessionario dovrà, senza indugio, riconsegnare l'area sportiva comprendente beni immobili e mobili così come da verbale di consegna, in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento per effetto dell'uso e vetustà.

All'atto della riconsegna, potrà essere sottoscritto congiuntamente tra le parti un verbale sullo stato e consistenza dei beni.

Art. 19 – SUBCONCESSIONE

È vietata qualsiasi sublocazione o subconcessione, in tutto o in parte, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito dell'area sportiva, salvo eventuali deroghe specifiche autorizzate da parte del Comune.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo, che non potranno essere risolte direttamente dalle parti, il Foro competente è quello dell'Autorità giudiziaria del Tribunale di Belluno.

Art. 21 – RINVIO A NORME E DISCIPLINE

Per quanto non contemplato nel presente atto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti nonché tutte le disposizioni vigenti in materia, oltre che alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, pubblica sicurezza, igienico-sanitaria, di tutela ambientale e alle eventuali prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi, che costituiscono anche clausole contrattuali per cui la loro inosservanza comporta inadempimento della presente convenzione con le relative conseguenze.

Art. 22 – SPESE E REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente.

Art. 23 – PRIVACY

Il concessionario dichiara, con la firma del presente atto, ai sensi del G.D.P.R. 679/2016, che i dati contenuti nel presente e i dati conseguenti saranno trattati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 24 – ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto anche i seguenti allegati:

- 1) Elaborati grafici (Allegato "1");
- 2) Verbale di consegna (Allegato "2").

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL CONCEDENTE

Comune di Alpago

Responsabile Area Gestione Territorio – per. ind. Gianluca Piazza _____

PER IL CONCESSIONARIO:

Società/associazione “ _____ ”

Legale rappresentante – sig. _____